

se risultano invece liquidate somme a riparazione dei danni per eventi calamitosi verificatisi in altri comuni in tempi e modi comparabili a quelli degli eventi calamitosi oggetto del presente atto ispettivo e, qualora risultassero, per effetto di quali disposizioni normative e di quale ordine di valutazioni. (5-00896)

Interrogazione a risposta scritta:

VIANELLO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nei mesi scorsi le imprese veneziane hanno ricevuto l'avviso inerente i rimborsi IVA;

tali rimborsi a tutt'oggi non sono stati liquidati alle imprese creditrici, nonostante siano intercorsi, a volte, tempi pari a 12-14 mesi;

tali somme sono fondamentali per garantire la normale attività delle imprese veneziane, colpite peraltro, in questi giorni, dalla riscossione da parte dell'INPS delle somme dovute alla restituzione degli sgravi contributivi a seguito della nota vertenza con l'Unione europea —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per liquidare immediatamente le somme dovute alle imprese veneziane. (4-02817)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta immediata:

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, LUCIANO DUSSIN, DARIO GALLI, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICCOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, RODE-

GHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 26 aprile 2002, la procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di 2 funzionari e 6 agenti di polizia, allargando successivamente le indagini ad un altro centinaio di agenti;

l'indagine riguarda i fatti successi il 17 marzo 2001 in occasione del *Social forum* svoltosi nella stessa città;

gli arresti domiciliari sono stati giustificati dalla possibilità di inquinamento delle prove da parte degli agenti fermati;

tale provvedimento ha provocato la reazione di gruppi di poliziotti, che hanno manifestato contro tale provvedimento;

analogo provvedimento non è stato avviato per nessuno delle centinaia di manifestanti, che hanno comunque compiuto azioni violente documentate durante la stessa manifestazione;

ad avviso degli interroganti, non sembrano aver senso arresti domiciliari a un anno di distanza dagli avvenimenti, con ormai tutta la documentazione ampiamente registrata, e appare ingiustificato, se i fatti sono stati ritenuti così rilevanti, intervenire solo dopo più di un anno;

pertanto, in riferimento alla gravità delle iniziative giudiziarie adottate nei confronti degli esponenti della polizia di Stato ed anche in relazione all'inopportuna partecipazione dei magistrati titolari dell'inchiesta ad un convegno sulla globalizzazione il 10 maggio 2002, appare necessario procedere ad ogni accertamento diretto a verificare la sussistenza di una loro eventuale incompatibilità ambientale —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, in relazione ai fatti indicati in premessa, a tutela del prestigio dell'ordine giudiziario. (3-00925)

Interrogazione a risposta orale:

BUONTEMPO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 26 aprile 2002 otto dipendenti della questura di Napoli, sei agenti della squadra mobile e due funzionari, sono stati raggiunti da un ordine di custodia cautelare, emesso dal pubblico ministero della procura di Napoli, Paolo Mancuso;

agli accusati sono contestati abusi perpetrati nei confronti di manifestanti fermati durante le proteste contro il *Global Forum*, che si è svolto a Napoli nel marzo del 2001;

per tutti il pubblico ministero ha disposto gli arresti domiciliari;

da notizie diffuse dagli organi di stampa, si apprende che nel motivare la sussistenza delle esigenze cautelari alla base dell'ordinanza di arresti domiciliari, il giudice per le indagini preliminari dice, testualmente: «sussiste senza dubbio la pericolosità» vista la «oggettiva gravità dei fatti, considerata la massiccia organizzazione predisposta per compiere atti illeciti, di mortificazione morale e materiale ai danni di soggetti già infortunati» e in relazione alla «negativa personalità degli indagati, che hanno dimostrato la tendenza ad abusare della loro qualità di pubblici ufficiali ai danni della collettività e spinti solo dal desiderio di violenza fine a se stessa»;

la circostanza poi che gli stessi indagati titolari dell'inchiesta abbiano partecipato ad un convegno sulla globalizzazione desta perplessità in ordine alla serenità di giudizio di tali magistrati —:

se il Ministro interrogato non intenda adottare le iniziative di propria competenza affinché sia valutata la sussistenza di un'eventuale incompatibilità ambientale dei magistrati predetti. (3-00929)

Interrogazione a risposta in Commissione:

PISAPIA e GIULIETTI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 10 gennaio 2002, l'agenzia giornalistica *Il Velino* ha riportato la notizia che, nell'ambito di una inchiesta avviata dalla procura di Roma, sono state disposte intercettazioni telefoniche su utenze della giornalista del quotidiano *La Repubblica*, Liana Milella;

tali intercettazioni sarebbero state disposte per conoscere le fonti di tre articoli, a firma della stessa giornalista, in relazione ai quali si è instaurato un procedimento penale per la presunta divulgazione di atti e documenti di natura riservata;

la giornalista di *Repubblica* è venuta a conoscenza dell'indagine giudiziaria nella quale è tuttora coinvolta proprio a seguito della divulgazione della notizia da parte de *Il Velino*;

indipendentemente dalla considerazione che tutte le notizie relative ad intercettazioni di comunicazioni telefoniche sono coperte dal segreto d'indagine, è particolarmente grave che sia stato divulgato il contenuto di comunicazioni di carattere privato;

la giornalista Liana Milella, anche per impedire una ulteriore illecita diffusione di tali informazioni riservate da parte degli organi di stampa, ha denunciato il mancato rispetto della propria dignità personale, nonché la violazione del diritto alla riservatezza, all'Autorità Garante;

il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento in data 11 aprile 2002, ha ribadito, in relazione alla pubblicazione e divulgazione del contenuto di comunicazioni telefoniche, il principio per cui ogni giornalista e ogni organo di stampa ha il dovere di acquisire lecitamente le trascrizioni di intercettazioni penali e, in caso ne pubblici il contenuto, oltre a verificare se ciò sia lecito, «deve preoccuparsi anche di non

ledere i diritti degli interessati, soprattutto se si tratta di notizie che riguardano la loro vita privata »;

la vicenda fa seguito ad altri casi recenti di giornaliste le cui conversazioni telefoniche sono state intercettate allo scopo di conoscere la fonte delle loro notizie: in relazione a tali fatti, già sono state presentate interrogazioni parlamentari tuttora senza risposta;

l'articolo 200 del codice di procedura penale tutela il segreto professionale dei giornalisti relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi abbiano avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione;

tale segreto può essere superato solo da un provvedimento del giudice qualora « tali notizie siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede » e « la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia »;

oltre a tutto, non è stato chiarito alla giornalista interessata se le intercettazioni telefoniche — di cui è stato diffuso il contenuto in violazione di legge — siano state disposte con provvedimento del giudice per le indagini preliminari o se si tratti di intercettazioni cosiddette « preventive »;

diffusa è, dunque, la preoccupazione che le intercettazioni telefoniche o ambientali preventive, malgrado la loro inutilizzabilità processuale, possano essere strumentalmente utilizzate per fini non previsti dalla legge e, in particolare, per quanto riguarda i giornalisti, per conoscere la fonte delle loro notizie —:

quali iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro intenda intraprendere affinché, da un lato, sia tutelato il segreto di indagine, e, dall'altro, sia garantito il diritto dei giornalisti di svolgere il loro lavoro nell'ambito del diritto-dovere di informazione e, più in generale, del rispetto sostanziale, e non solo formale, della libertà di stampa;

quale iniziative di carattere normativo intenda intraprendere per tutelare in concreto il diritto alla *privacy* di tutti i cittadini rispetto alla divulgazione del contenuto di conversazioni telefoniche attinenti alla loro vita privata;

quali iniziative di carattere normativo intenda intraprendere per tutelare il segreto professionale dei giornalisti rispetto alla fonte delle loro notizie, non solo come già, seppur parzialmente, previsto dal codice di procedura penale allorché il giornalista venga sentito come testimone, ma anche rispetto al contenuto di comunicazioni o conversazioni di cui siano state disposte intercettazioni telefoniche o ambientali. (5-00894)

Interrogazione a risposta scritta:

NESI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante è a conoscenza che il decreto legislativo del 21 agosto 2000 n. 274 ha introdotto nell'ordinamento giudiziario la competenza penale affidata ai giudici di pace;

l'interrogante è altresì a conoscenza come, diversamente dalle funzioni civili, le funzioni penali del giudice di pace attribuite alla legge sopra citata, comportano l'esplicazione di attività rilevanti quali l'esame dei fascicoli da archiviare rientranti nella funzione del giudice di pace per le quali attività il legislatore non ha previsto alcun compenso;

l'interrogante è a conoscenza che gli uffici dei giudici di pace non erogano a favore di tali attività alcun compenso al giudice nonostante la gravosità e le responsabilità sottostanti a tali attività —:

se i fatti esposti rispondano a verità, se il Ministro ne sia a conoscenza e quali provvedimenti intenda adottare nell'ambito delle proprie competenze. (4-02824)

* * *